



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione generale della sanità

Oggetto: Preparazione e risposta all'eventuale emergenza derivante da casi di Covid-19 nel territorio regionale. Secondo Aggiornamento del documento operativo.

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- VISTA la Legge Regionale 28 luglio 2006, n. 10, recante "Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 2005, n. 5" e le successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA la Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17, recante "Istituzione dell'Azienda per la Tutela della Salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 2005, n. 5) e la legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)";
- VISTO il Decreto del Ministero della Sanità 15 dicembre 1990 concernente "Sistema informativo delle malattie infettive e diffuse";
- VISTA la Circolare del Ministero della Sanità 400.3/26/1189 del 13 marzo 1998 avente ad oggetto "Misure di profilassi per esigenze di sanità pubblica – provvedimenti da adottare nei confronti di soggetti affetti da alcune malattie infettive e nei confronti di loro conviventi o contatti";
- VISTO il Regolamento Sanitario Internazionale (RSI) del maggio 2005, entrato in vigore il 15 giugno 2007, di aggiornamento del RSI del 1969 ratificato e reso esecutivo con la Legge 9 febbraio 1982, n. 106;
- VISTO il risk assessment dell'OMS del 27.01.2019 che valuta il rischio di diffusione a livello globale alto;
- VISTA la Circolare del Ministero della salute n. prot. 1997 del 22.01.2020 "Polmonite da nuovo coronavirus (2019 – nCoV) in Cina" che fornisce le prime indicazioni per la gestione degli eventuali casi di nuovo coronavirus 2019 n-CoV collegati alla epidemia in atto in Cina;
- VISTA La Circolare del Ministero della salute n. prot. 2302 del 27.01.2020 "Polmonite da nuovo coronavirus (2019 – nCoV) in Cina" che aggiorna la definizione di caso per la segnalazione e le modalità di diagnosi molecolare e le raccomandazioni per la raccolta dei campioni clinici;
- VISTA La Circolare del Ministero della salute n. prot. 2993 del 31.01.2020 "Potenziali casi di coronavirus (nCoV) e relativa gestione" che aggiorna le disposizioni per la gestione dei casi e delle persone che sono state in contatto con i nuovi casi individuati ("contatti");
- VISTA La Circolare del Ministero della salute n. prot. 5443 del 22.02.2020 che aggiorna la definizione di caso, la definizione di contatto stretto e le modalità di notifica dei casi;
- VISTA L'Ordinanza del Ministro della Salute del 21.02.2020 concernente "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva CPVID-19";
- VISTA L'Ordinanza n. 1 del 22.02.2020 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna recante "Ordinanza contingibile e urgente per l'attuazione delle disposizioni del Ministero della Salute emanate in data 21 febbraio 2020 contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";
- VISTA L'Ordinanza n. 2 del 23.02.2020 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna recante "Ordinanza contingibile e urgente per l'attuazione di ulteriori misure contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19" tese a potenziare le misure operative volte all'identificazione e gestione di eventuali casi sospetti di passeggeri in arrivo nei porti e aeroporti del territorio regionale sardo;
- VISTE Le proprie determinazioni n. 60/1790 del 29.01.2020 "Preparazione e risposta all'eventuale emergenza derivante da casi di nuovo coronavirus (2019 n-CoV) nel territorio regionale. Adozione documento operativo" e n. 113/3214 del 13.02.2020 "Preparazione e risposta all'eventuale emergenza derivante da casi di Covid-19 nel territorio regionale. Primo Aggiornamento del documento operativo".
- VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e le successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 11 del 7 marzo 2018, che ha modificato l'assetto organizzativo della Direzione Generale della Sanità;
- VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale, e Riforma della Regione n. 43941/123 del 31 dicembre 2019 con il quale sono state prorogate le funzioni di Direttore Generale della Sanità al dott. Marcello Tidore

DETERMINA

È aggiornato il Documento operativo "Preparazione e risposta alla eventuale emergenza derivante da casi di Covid - 2019 nel territorio regionale", costituito da un documento principale e 9 allegati.

Questo provvedimento è trasmesso alle Aziende sanitarie, alla Direzione generale della Protezione Civile, alle Prefetture, ai Medici di medicina generale, ai Pediatri di libera scelta e ai medici di Continuità assistenziale per il tramite delle loro organizzazioni sindacali e degli Ordini provinciali dei medici, agli USMAF, all'Assessore dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale sensi dell'articolo 21, comma 9, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE**

Direzione generale della sanità

ARTICOLO 1

Obiettivi

Il presente Documento operativo aggiorna le modalità organizzative che la Regione ha disposto per far fronte alla gestione di eventuali casi di Covid-19 nel territorio regionale, nel rispetto dei Protocolli sanitari e delle disposizioni operative definite a livello nazionale dal Ministero della salute e, a livello regionale, dal Presidente della Regione.

Le disposizioni di questo documento saranno soggette a modifiche ed integrazioni in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e delle successive disposizioni di organismi regionali, nazionali ed internazionali.

ARTICOLO 2

Unità di Crisi Regionale (U.C.R.)

L'Unità di Crisi Regionale (U.C.R.) è istituita presso l'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale con il fine di:

- a) garantire e monitorare l'applicazione uniforme nel territorio regionale delle procedure previste dal presente documento e dalle disposizioni nazionali, anche attraverso la predisposizione di specifici ulteriori indirizzi operativi;
- b) coordinare le diverse componenti istituzionali deputate all'attuazione delle azioni legate alla gestione dell'emergenza infettiva.

L'U.C.R. è coordinata dal Direttore generale della Sanità ed è formata dai seguenti componenti, o loro delegati:

- 1) il Direttore generale della protezione civile
- 2) il Direttore del Servizio promozione della salute e osservatorio epidemiologico
- 3) il Direttore generale dell'AREUS
- 4) il Commissario straordinario di ATS Sardegna
- 5) il Direttore sanitario dell'AOU di Cagliari
- 6) il Direttore sanitario dell'AOU di Sassari
- 7) il Direttore sanitario dell'AO Brotzu
- 8) i Responsabili delle Centrali operative del 118
- 9) i Direttori delle strutture complesse di malattie infettive
- 10) i Direttori dei laboratori di analisi di riferimento regionale, come indicati nell'art.5
- 11) i Direttori dei Dipartimenti di prevenzione e i Direttori dei Servizi di igiene e sanità pubblica di volta in volta interessati al caso specifico
- 12) Il Direttore del Coordinamento centri epidemiologici e registri tumori zonali
- 13) I Responsabili degli Uffici territoriali di sanità marittima, aerea e frontaliere (USMAF) di Cagliari e di Porto Torres.

L'U.C.R. può essere integrata dal suo coordinatore, a seconda delle esigenze, con tecnici e rappresentanti di altre Istituzioni coinvolte nella gestione dell'emergenza.

L'U.C.R. ha sede operativa presso la Direzione generale della Protezione civile, Via Vittorio Veneto, 28 - 09123 Cagliari, con il numero dedicato 070 7788011.

ARTICOLO 3

Unità di Crisi Locale (U.C.L.)

Sono istituite due Unità di Crisi Locale (U.C.L.), che fanno capo all'ATS Sardegna:

1. presso l'Area Socio Sanitaria Locale di Sassari, di riferimento per le seguenti ulteriori ASSL dell'ATS:
 - ASSL di Olbia
 - ASSL di Nuoro
 - ASSL di Lanusei





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE**

Direzione generale della sanità

2. presso l'Area Socio Sanitaria Locale di Cagliari, di riferimento per le seguenti ulteriori ASSSL dell'ATS:
- ASSSL di Oristano
 - ASSSL di Sanluri
 - ASSSL di Carbonia

L'U.C.L. è attivata ogni qualvolta si verifichi l'esigenza nel territorio delle ASSSL di propria competenza con le seguenti funzioni:

- a) riferire all'U.C.R. sulle misure adottate e da adottare per la gestione del caso, in ottemperanza alle procedure previste dai protocolli sanitari;
- b) assicurare il coordinamento e l'esecuzione delle procedure previste dai protocolli sanitari e dalle raccomandazioni ministeriali.

Le UU.CC.LL. sono coordinate dal Direttore sanitario dell'ATS Sardegna.

La composizione dell'U.C.L. è la seguente:

- 1) il Direttore sanitario dell'AREUS
- 2) il Direttore sanitario del Presidio interessato dal caso
- 3) il Direttore della Struttura complessa di pediatria interessato dal caso
- 4) il Direttore della struttura complessa di malattie infettive interessato dal caso
- 5) il Coordinatore infermieristico della struttura complessa di malattie infettive interessato dal caso
- 6) il Direttore della struttura complessa Pronto soccorso OBI interessato dal caso
- 7) il Responsabile della Centrale operativa del 118 territorialmente competente
- 8) il Direttore del laboratorio di analisi di riferimento, come identificati nell'art.5
- 9) i Direttori dei Dipartimenti di prevenzione e i Direttori dei Servizi di igiene e sanità pubblica interessati al caso
- 10) il Direttore della struttura complessa Direzione del distretto interessato dal caso
- 11) il Responsabile dell'Ufficio di sanità marittima, aerea e frontiera (USMAF) di riferimento per l'area territoriale.

I Direttori sanitari delle AA.OO.UU. di Sassari e di Cagliari e dell'A.O. Brotzu sono componenti di diritto delle U.C.L. di rispettiva afferenza territoriale.

Le UU.CC.LL. possono essere integrate dal loro coordinatore, a seconda delle esigenze, da tecnici e rappresentanti di altre Istituzioni coinvolte nella gestione dell'emergenza.

I Punti di contatto delle UU.CC.LL. di Sassari e di Cagliari sono riportati nella scheda 2, allegata a questo documento.

ARTICOLO 4

Definizione di caso e procedure operative

Per una corretta gestione dei casi (sospetti/probabili/confermati) e per assicurare la protezione del personale sanitario coinvolto nell'assistenza, è necessario svolgere una specifica valutazione e inquadramento clinico ed epidemiologico iniziale.

Nella scheda 1 - Protocollo sanitario per la gestione dei casi di Covid-19, allegata a questo documento, è riportata la definizione di "caso" (sospetto, probabile, confermato), aggiornato secondo le indicazioni contenute nella Circolare del Ministero della Salute "COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti" n. 5443 del 22.02.2020 e nelle Ordinanze del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna vigenti, e le conseguenti azioni di controllo, schematicamente illustrate nelle schede 5, 6 e 7, anch'esse allegata a questo documento.

ARTICOLO 5

Definizione di contatto stretto

Nella Scheda 8 allegata a questo documento, è riportata la definizione di "contatto stretto", aggiornata secondo le indicazioni contenute nella Circolare del Ministero della Salute "COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti" n. 5443 del 22.02.2020".





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione generale della sanità

ARTICOLO 6 Flussi informativi

Il primo medico che pone il sospetto diagnostico invia la Scheda 3 "Scheda per la notifica di casi da virus respiratori" al SISP di competenza.

Il SISP completata e/o aggiornata la scheda e la inserisce giornalmente nella piattaforma dedicata <https://www.iss.it/Site/FLUFF100/login.aspx>.

Copia della scheda viene inviata dal SISP al Ministero della salute agli indirizzi malinf@sanita.it e sorveglianza.influenza@iss.it e alla Regione Autonoma della Sardegna, all'indirizzo pec san.dgsan@pec.regione.sardegna.it.

ARTICOLO 7 Unità Operative di ricovero e Laboratori di riferimento regionale

Sono coinvolti nella gestione dell'emergenza le seguenti Strutture complesse di malattie infettive e pediatrie:

- Struttura complessa di Malattie infettive e tropicali della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
- Struttura complessa di Malattie infettive e tropicali - P.O. SS Francesco- della ASL di Nuoro
- Struttura complessa di Malattie infettive - P.O. SS. Trinità - della ASL di Cagliari
- Struttura complessa di Pediatria della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
- Struttura complessa di Pediatria della Azienda Ospedaliera Brotzu.

I punti di contatto delle Strutture complesse di malattie infettive e pediatrie di riferimento sono riportati nella scheda 2, allegata a questo documento.

Nell'eventualità in cui si manifesti l'esigenza di disporre di ulteriori posti letto, a causa di gravi mutamenti della situazione epidemiologica, le Aziende del servizio sanitario regionale attiveranno il PEIMAF - Piano di emergenza per il massiccio afflusso di feriti.

L'assistenza dei soggetti da porre in isolamento deve essere affidata a personale sanitario istruito e addestrato sulle tecniche dell'isolamento e sull'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale, nonché sulla necessità del rispetto scrupoloso delle norme di comportamento previste.

Il personale sanitario che accudisce i casi sospetti dovrebbe, ove possibile, essere dedicato esclusivamente a questi pazienti.

Nella gestione del caso sospetto, devono essere seguite le indicazioni previste dal Ministero della Salute, in particolare:

- devono essere adottate le misure standard di biosicurezza per prevenire la trasmissione per via area e per contatto;
- ove possibile, nel caso di spostamento del paziente dalla stanza di isolamento, devono essere garantiti percorsi predeterminati e utilizzata strumentazione monouso.

Sono individuati i seguenti Laboratori regionali di riferimento:

- SC microbiologia e virologia della AOU di Sassari, di afferenza sia per le Strutture complesse di malattie infettive e di pediatria della AOU di Sassari, sia in caso di isolamento domiciliare fiduciario nei territori delle ASL di Sassari, Olbia e Nuoro
- SC Laboratorio analisi della AOU di Cagliari, di afferenza sia per le Strutture complesse di malattie infettive della ATS-ASL di Cagliari e di pediatria della AO Brotzu, sia in caso di isolamento domiciliare fiduciario nei territori delle ASL di Oristano, Sanluri, Carbonia e Cagliari.

La raccolta dei campioni biologici deve essere effettuata secondo le indicazioni del Ministero della Salute (allegato 4 alla Circolare 5443 del 22.02.2020), e le eventuali specifiche del laboratorio di riferimento.

I campioni biologici per la diagnosi di Covid-19 devono essere confezionati e spediti, sia ai laboratori di riferimento regionale, sia al laboratorio di riferimento Nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità, secondo le procedure previste (Circolare ministeriale n. 3 dell'8 agosto 2003 - Raccomandazioni per la sicurezza del trasporto di materiali infettivi).





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE**

Direzione generale della sanità

ARTICOLO 8

Trasporto dei casi sospetti e probabili

Il trasporto del paziente dal proprio domicilio o dall'ambulatorio verso la struttura complessa di riferimento indicata all'articolo 7 deve avvenire con un'ambulanza del 118 inviata dalla Centrale operativa competente per territorio, sulla base di specifiche procedure definite nei protocolli sanitari.

L'ambulanza deve avere una divisione tra vano autista e vano paziente.

All'operatore della Centrale operativa allertata devono essere fornite tutte le informazioni utili sul caso.

Gli operatori del 118 che intervengono per il trasporto devono:

- essere dotati dei seguenti Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): filtranti respiratori FFP2, protezione facciale, tuta protettiva, doppi guanti non sterili, protezione per gli occhi.
- eseguire la corretta igiene delle mani.

Il caso sospetto deve indossare una mascherina chirurgica durante il trasporto.

Al termine delle operazioni di trasporto l'ambulanza deve essere sottoposta a disinfezione con alcool etilico al 70% per gli strumenti, acqua, detergente comune e sodio ipoclorito o altro disinfettante.

I materiali utilizzati (DPI) devono essere smaltiti secondo le regole per i rifiuti a rischio infettivo, secondo le procedure già in uso.

ARTICOLO 9

Trasporto dei casi confermati

Per i casi confermati, oltre alle indicazioni previste per il trasporto di casi sospetti e probabili, la procedura da attuare per il trasferimento presso l'unità di riferimento, segue le indicazioni riportate nella circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, ovvero con le necessarie precauzioni e dopo attenta pianificazione tra la struttura di provenienza e quella di destinazione.

ARTICOLO 10

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) da utilizzare sono quelli previsti dalla Circolare ministeriale prot. n. 5443 del 22.02.2020 e riportati nell'allegata scheda 9 a questo documento operativo, che illustra anche le procedure di vestizione e svestizione da adottare.

È compito di ciascuna Azienda del SSR provvedere alla ricognizione del fabbisogno di DPI dei Servizi coinvolti, tenuto conto delle scorte già presenti.

L'ATS provvederà a effettuare gli acquisti centralizzati per tutte le Aziende Sanitarie Regionali.

ARTICOLO 11

Pulizia, disinfezione e smaltimento dei rifiuti

Le modalità di pulizia, disinfezione di strumentazione e ambienti e di smaltimento dei rifiuti sono quelle raccomandate dal Ministero della Salute e riportate nella Scheda 10 allegata a questo documento.

ARTICOLO 12

Formazione

Le Aziende del Servizio Sanitario Regionale dovranno provvedere all'aggiornamento per il personale sanitario coinvolto, relativamente a:

- modalità di identificazione dei casi secondo i criteri clinici ed epidemiologici previsti;
- percorsi e procedure stabilite dai Protocolli sanitari nell'ipotesi di individuazione di casi;
- corrette misure igieniche e di protezione per gli operatori sanitari e per i casi e per i contatti.





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione generale della sanità

ARTICOLO 13 Comunicazione

La Direzione generale della Sanità dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale cura in via esclusiva ogni comunicazione relativa ai casi (sospetti, probabili e confermati) di Covid-19 in valutazione presso le strutture sanitarie della Regione Sardegna.

Pertanto, i casi devono essere tempestivamente comunicati e gestiti con la garanzia della massima riservatezza al fine di evitare inutili allarmismi.

È compito delle Direzioni Sanitarie delle strutture coinvolte garantire il rispetto di questa disposizione.

Le schede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 allegate costituiscono parte integrante di questo provvedimento.

La scheda 2 – Punti di contatto - potrà essere aggiornata separatamente dal resto del protocollo operativo in caso di variazioni relative ai riferimenti indicati.

Il Direttore Generale
Marcello Tidore

Allegati:

- All. Scheda 1 – Protocollo sanitario per la gestione dei casi*
- All. Scheda 2 – Punti di contatto*
- All. Scheda 3 – Scheda per la notifica di casi da virus respiratori*
- All. Scheda 4 – Scheda primo contatto*
- All. Scheda 5 – Diagramma di flusso gestione caso sospetto*
- All. Scheda 6 – Diagramma di flusso gestione caso probabile*
- All. Scheda 7 – Diagramma di flusso gestione caso confermato*
- All. Scheda 8 – Definizione di contatto stretto*
- All. Scheda 9 - DPI*
- All. Scheda 10 - Pulizia, disinfezione e smaltimento rifiuti*



AOUS
Data: 27/02/2020 09:07:12 PG/2020/0004729

Firmato digitalmente da

**MARCELLO
TIDORE**

